

STATUTO

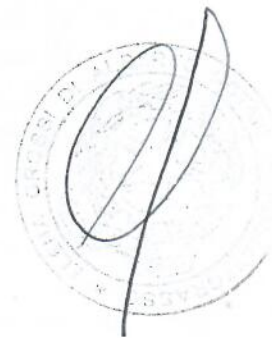
ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n° 117 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **"ALIF-BAA - APS"**, di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'associazione ha la sede legale nel Comune di Abbiategrasso (MI), Via Crivellino, n° 44. L'eventuale variazione di sede all'interno del Comune non comporta variazione Statutaria. Essa opera nel territorio della provincia di Milano.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - FINALITA' ED OGGETTO SOCIALE

1. L'associazione ha come scopo lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, volte a favorire la fruizione dei diritti di libertà, di uguaglianza e di pari dignità sociale, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale:
 - la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici della persona, nonché la promozione delle pari opportunità in particolare tra uomo e donna e delle iniziative di aiuto reciproco;
 - l'organizzazione e la gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, incluse attività di promozione dello scambio fra le culture e del dialogo inter-religioso.
3. Nella realizzazione di tali attività l'Associazione può sviluppare iniziative socio-culturali, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti che svolgono attività analoghe, per promuovere la cultura del dialogo e del rispetto reciproco fra le religioni e tutelare i diritti delle minoranze religiose al fine di favorirne l'inserimento nella società italiana.
4. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione può svolgere anche attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle precedenti, se regolarmente deliberate dal consiglio direttivo.
5. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
6. Le suddette attività sono rivolte agli associati ed a ter-

La legge di ammalati



zi e sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Per la realizzazione delle proprie attività, l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche. In caso di necessità può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 3 - SOCI

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Il numero dei soci è illimitato.
3. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 4 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. Tutti i Soci hanno diritto:
 - a) di voto per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione;
 - b) di essere eletti, purché maggiorenni, alle cariche direttive dell'Associazione;
 - c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione.
2. I Soci hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione;
 - b) versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa all'Associazione.

ART. 5 - AMMISSIONE DEL SOCIO.

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia

interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro sette (7) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre sette (7) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. La quota associativa è intrasmissibile sia inter vivos che mortis causa e non rivalutabile.

Art. 6 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario: ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto immediato;

b) decadenza determinata dal mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro tre (3) mesi dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento; l'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

2. L'associato può, inoltre, essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre sette (7) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello, entro e non oltre trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza, che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimen-



to; in merito all'appello proposto deciderà la successiva assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) Il Revisore dei Conti.

2. Sono organismi ausiliari dell'Associazione:

- a) il Vicepresidente
- b) il Segretario
- c) il Tesoriere
- d) il Presidente Onorario.

3. L'Organo di Controllo citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117, richiamate all'art. 12 del presente statuto.

4. Il Revisore dei Conti citato al punto 1 verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, richiamate all'art. 13 del presente statuto.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano gli associati. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

2. Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che siano in regola con il versamento della quota associativa. Sono consentite fino a tre deleghe per ogni socio, da rilasciarsi ad altro socio in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti e accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante.

3. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario.

rio, in caso di assenza del Segretario dell'Associazione.

5. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali, ed ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- nomina o revoca i componenti degli organi sociali.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede dell'Associazione, o tramite pubblicazione elettronica sul sito internet dell'Associazione stessa e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità.

7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno ventiquattro (24) ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.

8. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno un decimo (1/10) dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

9. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.

10. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per



deliberare eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno un decimo (1/10) dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.

11. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

12. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

13. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

14. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

15. L'eventuale scioglimento dell'associazione deve essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 18.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette eletti fra i soci. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei soci iscritti.

2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componen

del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttivo con votazione palese.

3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.

5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale provvede alla sostituzione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la sostituzione, potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

10. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.

11. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.



tivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici, nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

3. Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne segue i movimenti contabili e le relative registrazioni.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

1. La costituzione dell'Organo di Controllo all'interno dell'Associazione è obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 110.000,00;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 220.000,00;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 5 unità.

2. L'Organo di Controllo è composto da tre membri compreso il suo Presidente. È facoltà dell'Assemblea ed in presenza dei requisiti di legge nominare un Organo di Controllo monocratico.

3. L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l'ipotesi in cui l'Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.

4. Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l'Unico Componente ed il relativo Sostituto qualora l'organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n° 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

6. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli am-



12. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

ART. 10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione palese, che dovrà avvenire entro quarantacinque (45) giorni dall'Assemblea di elezione delle cariche.
2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno con votazione palese.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.
5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo, il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente entro un termine di quarantacinque (45) giorni.
6. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'Associazione.
7. Il Presidente è assistito dal Segretario.

ART. 11 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti nel Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, con votazione palese. Il Segretario ed il Tesoriere, se non Consiglieri, sono nominati dall'assemblea dei soci, assistono alle riunioni del Consiglio direttivo ma non hanno diritto di voto.
2. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo.

ministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

8. L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica tre anni, salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovesse cessare dall'incarico per qualsiasi motivo vi subentra il supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il sostituto se trattasi di Organo monocratico.

ART. 13 - REVISORE DEI CONTI

1. L'Associazione sarà obbligata a nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritta nell'apposito registro, qualora superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 1.100.000,00;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 2.200.000,00;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 12 unità.

2. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 117 del 1998.

ART. 14 - PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione e viene eletto con votazione segreta.

2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al presidente pro tempore in carica.

ART. 15 - ENTRATE E SPESE - PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote e contributi dei Soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche cui all'art. 2 punto 4 del presente statuto;
- f) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni nonché proventi delle attività di raccolta fondi;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione di promozione sociale;

i) il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.

2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 16 - PRESTAZIONI DEI SOCI

1. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

2. Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 17 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno quindici (15) giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

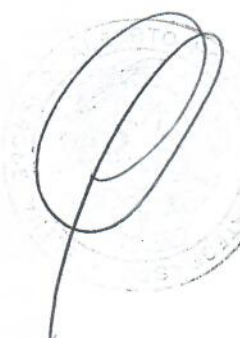
4. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro Duecentoventimila (Euro 220.000,00=), il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

6. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalle norme vigenti in materia.

7. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell'Associazione.

ART. 18 - SCIOGLIMENTO



1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, e che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passate, le somme eventualmente restanti al momento dello scioglimento, previo parere positivo dell'ufficio del RUNTS e senza diversa destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale, in favore di Enti del Terzo Settore con finalità analoghe all'Associazione secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci.

ART. 19 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Il Libro degli associati;
 - b) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) Il Libro dei Volontari associati contenente i nomi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto dell'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di quindici (15) giorni.

ART. 20 - NORME FINALI

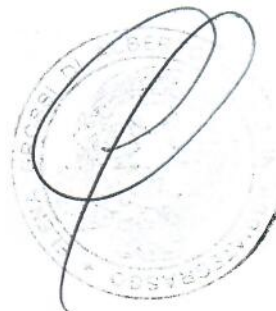
1. L'atto costitutivo, lo statuto, le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulla attività, approvati dalla Assemblea, sono inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.L. 10 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 21 - NORME TRANSITORIE

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Firmato: Farag Awwad

" : Elena Grossi



Copia conforme all'originale, firmato come per legge, che si
rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Abbiategrosso, lì 30 giugno 2021.

4

Anna G.

